REGOLAMENTO PER IL RISTORNO AI SOCI

della “COOPERATIVA dei CONSUMATORI soc. cooperativa"

Il presente regolamento ha lo scopo, ai sensi dell’articolo 2545-sexies c.c. e in applicazione della previsione statutaria sui ristorni, di disciplinare i criteri e le modalità per l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori.

L’istituto del ristorno viene espressamente richiamato da due norme contenute nel Codice civile: l’articolo 2521, rubricato “Atto costitutivo”, e l’articolo 2545-sexies, dedicato esclusivamente alla disciplina dei ristorni. La prima norma chiarisce che l’atto costitutivo delle società cooperative deve contenere i criteri per la ripartizione dei ristorni ai soci, criteri che vengono definiti dal primo comma del successivo articolo 2545-sexies, che correla l’attribuzione e la quantificazione del ristorno alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio con la Cooperativa.

Art. 1 - NATURA DEL RISTORNO

Il ristorno è il vantaggio mutualistico riconosciuto al socio cooperatore, allo stesso attribuito in via posticipata e quindi a seguito dell’evidenziazione, nel bilancio di esercizio, di un avanzo di gestione realizzato dalla gestione mutualistica.

Nella fattispecie, trattandosi di Cooperativa a scopo di utenza che si propone di fornire beni e/o svolgere attività e servizi a supporto dei propri soci, il ristorno ha, quindi, la funzione, in relazione allo scambio mutualistico instaurato, di restituire parte del prezzo pagato dal singolo socio per l’acquisto dei beni/servizi resi dalla Cooperativa nell’esercizio di riferimento.

In detto contesto, deve ritenersi che per la peculiarità dello scambio mutualistico, l’ammontare complessivo degli acquisti di beni/servizi effettuati dai soci, nell’esercizio di riferimento, costituisca il parametro in grado di individuare sia l’elemento quantitativo, che quello qualitativo dello scambio mutualistico di utenza.

Art. 2 - CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO

Il primo comma dell'art. 2545-sexies stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Pertanto - nei limiti complessivi dettati dalla legge e dal rispetto dei parametri di individuazione del ristorno erogabile - il ristorno verrà calcolato come una percentuale sull’ammontare complessivo della fatturazione/vendita relativa ai beni/servizi resi nei confronti di ciascun socio nell’esercizio di riferimento, criterio ritenuto nel suo insieme espressivo sia della qualità che della quantità di beni/servizi acquisiti dal socio.

In ogni caso la quota massima di ristorno attribuibile a ciascun socio non può eccedere il prezzo pagato per l’acquisto dei beni/servizi resi dalla Cooperativa nell’anno di riferimento, considerando i vantaggi mutualistici diretti già fruiti nel rapporto di scambio (quali ad esempio gli sconti commerciali).

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno la eventuale percentuale di ristorno da proporre in assegnazione ai soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

Per i soci il cui rapporto societario si fosse iniziato o concluso in corso d'anno l'ammontare di ristorno spettante sarà riparametrato proporzionalmente al periodo di vigenza del rapporto mutualistico e societario nell'esercizio di riferimento.

Le somme complessive ripartibili a titolo di ristorno non potranno eccedere l'avanzo di gestione riconducibile all'attività svolta nei confronti dei soci, parametro da determinarsi nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti e delle interpretazioni fornite dal Ministero competente e dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 3 – CLAUSOLE DI LIMITAZIONE ALL'EROGAZIONE DEL RISTORNO

Il trattamento dei ristorni – nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale – non spetta ai soci in presenza di una o più delle seguenti fattispecie:

1. qualora la Cooperativa si trovi in una situazione da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività, anche eventualmente definita di crisi, insolvenza o sovraindebitamento in base alla normativa vigente, in base a parametri ed indicatori economico-patrimoniali-finanziari, rilevati ed esposti esplicitamente dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio;
2. qualora l'erogazione di ristorni comporti violazioni di accordi e/o obblighi assunti verso terzi, tra i quali gli istituti di credito o altri enti finanziari ("covenants");
3. qualora il valore del patrimonio netto sia inferiore al valore del capitale sociale;
4. Al verificarsi di eventi di carattere naturale o cause di forza maggiore, o emergenze di tipo sociale, sanitario, politico o geografico, anche verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, che portino ad un improvviso cambiamento nell'equilibrio economico-patrimoniale finanziario dell'azienda, e che impongano alla Cooperativa, in base a criteri di prudente gestione imprenditoriale, di non erogare i ristorni, che saranno relazionati esplicitamente dall'organo amministrativo nella apposita sezione

In ogni caso i ristorni non spettano:

- qualora sia stata deliberata la liquidazione volontaria;
- qualora vi siano i presupposti per uno scioglimento della Cooperativa;
- qualora sia stata presentata l'istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa o avviate le altre procedure previste dal Codice della crisi d'impresa.

L'erogazione del ristorno sarà proposta dagli amministratori ai soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio; pertanto, la contabilizzazione del ristorno avverrà secondo le modalità previste per la distribuzione dell'utile, in conseguenza della delibera assunta dall'Assemblea.

Art. 4 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL RISTORNO

La modalità di erogazione del ristorno ai soci sarà decisa dall'Assemblea a maggioranza, in sede di approvazione del bilancio, in forma esclusiva o concorrente:

1) in forma liquida;
2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
3) ogni eventuale altra forma consentita dalla legge e deliberata dall'Assemblea.

Nel caso di cui al punto 1) la somma attribuita a titolo di ristorno potrà essere erogata mediante buono di acquisto spendibile nei punti vendita della Cooperativa entro la fine dell'esercizio in cui si è svolta l'Assemblea di approvazione dell'erogazione del ristorno. In caso di erogazione mediante buono di acquisto, la Cooperativa consegnerà al socio un tagliando contenente l'indicazione dell'ammontare dell'importo spettante al socio. In alternativa, la Cooperativa potrà attivare procedure informatizzate per l'accredito dell'importo di ristorno spettante nella posizione di ciascun socio.

Qualora la quota di ristorno così spettante non venga utilizzata dal socio nei termini previsti dl precedente comma, il relativo importo sarà devoluto ad aumento della quota sociale, di cui seguirà le vicende per quanto attiene alla liquidazione ed il rimborso.

Art. 5 - INFORMATIVA

Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2545-sexies e dalla specifica appendice C dell'OIC 12 e successive modifiche integrazioni, gli amministratori devono:

a) riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche;

b) relazionare in merito ai criteri di calcolo del ristorno di cui all'art. 2.

c) relazionare in merito all'applicazione delle clausole limitative di cui all'art. 3;

Art. 6 - RISTORNI NON ASSEGNATI

Le somme destinate dall' Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non erogate, quando il debito verso il socio sia prescritto, saranno devolute a Riserva legale, con apposita delibera dell'organo amministrativo.

Art. 7 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DECORRENZA

Il presente regolamento è stato deliberato dall' Assemblea dei Soci del 27 gennaio 2025, secondo le modalità previste dalla legge.

Esso si applica a partire dalla destinazione degli utili riferiti all' esercizio 2025.

Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 27 gennaio 2025

Il Presidente

Consolaro Pierluigi